DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità alla realizzazione di un secondo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario

(93/88/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE [2], in particolare l'articolo 34,

considerando che nel quadro della nuova strategia relativa ai controlli veterinari, l'attuazione di programmi di scambio di funzionari competenti nel settore risulta importante per favorire l'instaurazione di rapporti di maggior fiducia tra i servizi veterinari;

considerando che il Consiglio ha in particolare previsto all'articolo 22 della direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [4], ed all'articolo 21 della direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [5], l'organizzazione di programmi di scambio per i funzionari abilitati ad effettuare controlli sui prodotti e sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi;

considerando l'utilità di tener conto dei risultati e dell'esperienza tratta dalla realizzazione di un primo programma di scambi, effettuato conformemente alla decisione 91/280/CEE della Commissione [6];

considerando l'opportunità di prevedere un contributo finanziario della Comunità destinato a sostenere l'attuazione di questo secondo programma;

considerando che le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario definito in allegato beneficia di un contributo finanziario della Comunità.

Articolo 2

1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili del programma di scambio.

2. Gli Stati membri d'origine:

— continuano a versare la remunerazione dei funzionari per la durata del programma di scambio;

— si fanno carico, conformemente alle disposizioni nazionali, delle spese di soggiorno per i loro funzionari; le autorità degli Stati membri hanno cura che le spese di soggiorno dei loro funzionari siano adeguate alla situazione dello Stato membro ospitante;

— si fanno carico, conformemente alle disposizioni nazionali, delle spese di trasferta corrispondenti a due viaggi di andata e ritorno tra il luogo d'origine e il luogo di destinazione, nonché delle spese di trasferta, nello Stato membro ospitante, tra il luogo in cui è impartita l'informazione menzionata nel paragrafo 3, secondo trattino ed il primo posto di ispezione assegnato e tra quest'ultimo ed il secondo posto d'ispezione assegnato;

— provvedono, ove necessario, a che venga impartita un'adeguata formazione linguistica ai funzionari in questione;

— prima della partenza, informano i loro funzionari sulle condizioni finanziarie, nonché sulla natura e l'organizzazione dei loro programmi di scambi.

3. Gli Stati membri ospitanti:

— prendono le disposizioni necessarie per l'inserimento dei funzionari ospitati;

— provvedono a che questi ultimi vengano informati circa l'organizzazione generale e le procedure di controllo, alla luce della normativa comunitaria e di quella nazionale.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[5] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[6] GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 40.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità copre le spese sostenute dagli Stati membri d'origine, menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino. Essa copre altresì le spese degli Stati membri d'origine sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, entro un massimale di 1 000 ECU per funzionario che riceve una formazione linguistica.

2. Gli Stati membri possono beneficiare di un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione di presentare alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1992, una dichiarazione dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, attestante che le spese previste nell'articolo 2 sono state effettivamente sostenute, accompagnata dalla relativa documentazione, conformemente alla regolamentazione nazionale.

Articolo 4

1. La Commissione rimborsa agli Stati membri le spese di cui all'articolo 3 previa presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

— i dati personali del funzionario interessato dallo scambio,

— una dichiarazione dello Stato membro ospitante,

— una descrizione delle spese sostenute dallo Stato membro d'origine,

— copia della appropriata normativa nazionale vigente nello Stato membro d'origine, relativa alle spese considerata nel programma di scambio,

— una dichiarazione dello Stato membro d'origine relativa alle spese per la formazione linguistica.

Articolo 5

1. Anteriormente al 31 marzo 1993, la Commissione redigerà un bilancio tecnico e finanziario, sulla base delle relazioni presentate anteriormente al 15 febbraio 1993 dalle autorità degli Stati membri responsabili per il coordinamento. Le relazioni prevederanno una sezione dedicata alle osservazioni dei funzionari che hanno partecipato al programma di scambio.

2. L'esperienza acquisita verrà valutata al fine di migliorare ed approfondire i programmi successivi.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. Principi generali

1. In linea generale, i funzionari da prendere in considerazione saranno veterinari competenti, addetti a controlli su prodotti e animali vivi provenienti dai paesi terzi. In ogni caso essi dovranno aver maturato un'esperienza in materia di controlli, anche nella loro organizzazione.

2. Nel paese ospitante i funzionari svolgeranno un ruolo di osservatori in un posto di controllo all'importazione di prodotti e/o di animali vivi provenienti dai paesi terzi, fatte salve mansioni materiali eventualmente assegnate dal capoposto ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante potranno, di concerto con le autorità dello Stato membro di origine, decidere che i funzionari svolgano la loro attività nel servizio che il ospita ; a tal fine questi ultimi sono autorizzati ad espletare le mansioni corrispondenti ai compiti loro affidati. In tal caso, e per la durata dello scambio, la responsabilità civile del funzionario straniero nell'esercizio delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionari dello Stato membro ospitante. I funzionari saranno soggetti alle consuete norme di riservatezza ed alle misure disciplinari vigenti nel posto di assegnazione. Essi assumeranno un impegno formale in tal senso.

II. Durata

1. Il programma di scambio inizierà verso il 15 settembre 1992.

2. La durata del programma di scambio è di due mesi, compreso il periodo d'informazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino. Il programma di scambio comprenderà l'assegnazione a due posti d'ispezione.

III. Tabella di ripartizione dei funzionari

Stato membro d'origine	Funzionari interessati	Stato membro ospitante
Belgio	1	Danimarca : 1
Danimarca	1	Germania : 1
Germania	5	Belgio : 1 Spagna : 1 Paesi Bassi : 1 Portogallo : 1 Regno Unito : 1
Spagna	1	Belgio : 1
Francia	1	Paesi Bassi : 1
Irlanda	1	Regno Unito : 1
Lussemburgo	1	Belgio : 1
Paesi Bassi	4	Spagna : 1 Francia : 1 Italia : 1 Regno Unito : 1
Portogallo	1	Italia : 1
Regno Unito	3	Germania : 1 Francia : 1 Paesi Bassi : 1